

*Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un ordinario Contratto di appalto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 23/2023, unico Lotto, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore di singola Scuola"*

**ISTITUTO COMPRENSIVO "VACCAROSSI" DI CUNARDO**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un Contratto ordinario ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, unico Lotto, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore di singola Scuola"**

<b>ART. 1 (DEFINIZIONI)</b> .....	3
<b>ART. 2 (STAZIONE APPALTANTE)</b> .....	5
<b>ART. 3 (OGGETTO E STIPULA DELLE CONVENZIONI)</b> .....	6
<b>ART. 4 (IMPORTI A BASE DI GARA E VALORE DELL'APPALTO)</b> .....	8
<b>ART. 5 (DURATA DELLE CONVENZIONI DI CASSA)</b> .....	8
<b>ART. 6 (OPERATORI ECONOMICI)</b> .....	9
<b>ART. 7 (CRITERI DI SELEZIONE)</b> .....	13
<b>ART. 8 (DISCIPLINA DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO)</b> .....	13
<b>ART. 9 (MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE)</b> .....	14
<b>ART. 10 (DISPOSIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI OPERATORI ECONOMICI, CONSORZI, GEIE E AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE)</b> .....	22
<b>ART. 11 (MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE)</b> .....	26
<b>ART. 12 (SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI GARA)</b> .....	26
<b>ART. 13 (AGGIUDICAZIONE)</b> .....	29
<b>ART. 14 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI)</b> .....	30
<b>ART. 15 (OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA)</b> .....	31
<b>ART. 16 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E NORMATIVA RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI DATI)</b> .....	32
<b>ART. 17 (LEGGE REGOLATRICE DEL RAPPORTO E NORMATIVA IN TEMA DI CONTRATTI PUBBLICI)</b> .....	32
<b>ART. 18 (ULTERIORI PRESCRIZIONI)</b> .....	33
<b>ART. 19 (DOCUMENTI ALLEGATI E CHIARIMENTI SULLA DISCIPLINA DI GARA)</b> .....	33

### **Art. 1 (Definizioni)**

1. Il presente Disciplinare (come di seguito definito) intende regolamentare gli aspetti amministrativi della procedura di gara avviata e i principali requisiti che l'Appalto (come di seguito definito) dovrà possedere.
2. Nel presente Disciplinare sarà utilizzata la terminologia di seguito specificata:
  - **«Accordo di Rete»:** l'intesa, previamente sottoscritta dalle istituzioni scolastiche aderenti, che nell'istituire la Rete di Scuole (come di seguito definita) committente del presente affidamento, ai sensi dell'art. 7 del d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e dell'art. 47 del D.I. 129/2018, ne regola le finalità, gli impegni reciprocamente assunti dai soggetti aderenti e in via generale le modalità di funzionamento;
  - **«Accordo Quadro»:** il contratto pubblico di carattere normativo e aperto, disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. 36/23
    - , che verrà sottoscritto con l'Aggiudicatario del servizio, il quale avrà come scopo quello di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali delle Convenzioni da affidarsi durante il periodo di validità dell'Accordo stesso, tra l'aggiudicatario e le singole istituzioni scolastiche che intendono fruire dei servizi subastati, in particolare per quanto riguarda quantità e caratteristiche tipologiche dei servizi stessi;
  - **«Affidatario»**, **«Aggiudicatario»**, **«Appaltatore»** o **«Gestore»:** il soggetto cui, in caso di aggiudicazione e successiva stipula dell'Accordo Quadro, sarà affidato il servizio oggetto di gara per ogni singolo lotto;
  - **«Amministrazione Aggiudicatrice»**, **«Stazione Appaltante»** o **«Istituto Capofila»:** l'Istituto Scolastico che, anche in nome e per conto delle altre istituzioni scolastiche appartenenti alla Rete di Scuole (come di seguito definita), affida l'Accordo Quadro all'operatore economico individuato mediante la presente procedura;
  - **«Appalto»** o **«Servizio di cassa»** o **«Servizio»:** complessivamente intesa, la gestione del *«Servizio di cassa a favore di Rete di Scuole»*, consistente nella riscossione delle entrate e nel pagamento delle spese facenti capo agli Istituti aderenti all'Accordo di Rete, nonché nella custodia dei titoli e dei valori, oggetto della presente procedura;
  - **«Authority Virtual Company Passport»** o **«AVCpass»:** il sistema istituito presso l'ANAC il quale, ai sensi dell'art. 99, del D.Lgs. n. 36/2023, consente:
    - alla Stazione Appaltante l'acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla presente procedura;
    - agli Operatori Economici concorrenti, la produzione in via informatica dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
  - **«Bando di Gara»:** il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell'affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 36/23, e pubblicato ai

sensi degli artt. 84 e 85, del Codice, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016;

- «**Capitolato Tecnico**» o «**Capitolato**»: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, allegato *sub* 2, al presente Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo alla Stazione Appaltante devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
- «**Codice**»: il Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- «**Convenzione di Cassa**»: il documento contrattuale che, in esecuzione dell'ordinario contratto di appalto ed in conformità al *format* di cui all'allegato *sub* 6 del presente Disciplinare, sarà se del caso stipulato tra l'Aggiudicatario della presente procedura e il singolo Istituto Scolastico che intende fruire dei relativi servizi, e che esporrà gli obblighi e i diritti che intercorrono reciprocamente tra l'Istituto medesimo e il Gestore. Il modello contrattuale in questione è stato già oggetto di approvazione preventiva ad opera del MIUR sotto forma di schema tipo, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del D.I. 129/2018;
- «**DGUE**»: il Documento di Gara Unico Europeo, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, che sarà accettato dalla Stazione Appaltante in alternativa alla dichiarazione sostitutiva del Concorrente. Il DGUE consiste in un'autodichiarazione aggiornata, contenente le informazioni di cui all'art. 91 del Codice e al *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegata *sub* 3 al presente Disciplinare. Il DGUE, ai sensi dell'art. 91 Codice, dovrà essere prodotto esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018;
- «**Disciplinare di Gara**»: il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell'Appalto;
- «**Documento di Gara**»: qualsiasi documento prodotto dalla Stazione Appaltante o al quale la Stazione Appaltante fa riferimento per descrivere o determinare elementi dell'Appalto o della procedura, compresi il Bando di Gara, il presente Disciplinare e i relativi allegati, il Capitolato, l'Accordo Quadro, nonché le informazioni sugli obblighi generalmente applicabili e gli eventuali documenti complementari;
- «**Filiera delle imprese**»: i subappalti come definiti dall'art. 188 del Codice, nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione anche non esclusiva dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
- «**Istituto Convenzionato**»: l'Istituzione Scolastica che abbia sottoscritto una Convenzione di Cassa;
- «**Offerente**», «**Concorrente**», «**Operatore Economico**» o «**Operatore**»: l'Operatore Economico, il raggruppamento di Operatori Economici, il consorzio o comunque l'Operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che concorre alla procedura, e che presenta la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione dell'Appalto;

*Procedura aperta in ambito comunitario, volta alla stipula di un ordinario Contratto di appalto ai sensi degli art.71 del D.Lgs. n. 36/2023, unico Lotto, per l'affidamento del "Servizio di cassa a favore di singola Scuola"*

- **«Offerta»:** complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo ed economico, che l'Operatore Economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
- **«Offerta Economica»:** i documenti inseriti nel plico di Offerta, e, in particolare, nella Busta n. 3, contenenti i valori economici offerti dal Concorrente;
- **«PassOE»:** il documento attestante l'effettuata registrazione da parte del Concorrente al sistema *AVCPass*, ai fini del caricamento dei documenti volti a comprovare il possesso da parte dello stesso dei requisiti richiesti dalla Stazione Appaltante;
- **«Posta Elettronica Certificata (PEC)»:** il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
- **«Responsabile dell'Appaltatore»:** l'esponente dell'Appaltatore, individuato dal medesimo, che diviene l'interfaccia contrattuale unica dell'Appaltatore medesimo verso l'Istituto, e che è intestatario della responsabilità per il conseguimento degli obiettivi qualitativi ed economici relativi allo svolgimento delle attività previste nell'Accordo Quadro e nella sua esecuzione. Trattasi di figura, deve essere dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale, ai fini della gestione di tutti gli aspetti dell'Accordo Quadro e delle relative Convenzioni;
- **«Responsabile del Procedimento»** o **«R.U.P.»:** l'esponente dell'Istituto Capofila, in qualità di modulo aggregativo, cui competono i compiti previsti dalle norme e dal paragrafo 11 delle Linee Guida ANAC n. 3. Ciascun Istituto aderente alla Rete di Scuole (come di seguito definita), procederà a nominare un proprio R.U.P. per le attività di: 1. programmazione dei fabbisogni; 2. progettazione, relativamente all'individuazione delle caratteristiche essenziali del fabbisogno o degli elementi tecnici per la redazione del capitolato; 3. esecuzione contrattuale; 4. verifica della conformità delle prestazioni;

## **Art. 2 (Stazione Appaltante)**

Denominazione Ufficiale: ISTITUTO COMPRENSIVO "VACCAROSSI" DI CUNARDO

Codice ministeriale: VAIC823002

Sede: Via Vaccarossi, 26 – 21035 CUNARDO (VA)

Telefono: 0332/716580

Indirizzo di posta elettronica: vaic823002@istruzione.it

PEC: vaic823002@pec.istruzione.it

Responsabile Unico del Procedimento: Dirigente scolastica Castagna Maria Ausilia

Determina a Contrarre: protocollo n. 6824 del 04/11/2024

Codice Identificativo Gara (C.I.G.): B142AB9B7F

Codice AUSA: 0000331175

### **Art. 3 (Oggetto del Contratto e stipula delle Convenzioni)**

1. Con la presente procedura la Stazione Appaltante, intende individuare un unico Operatore economico con il quale stipulare un Contratto ordinario di appalto, ai sensi dall'art. 71 del D.Lgs. 36/23, avente ad oggetto l'affidamento del Servizio di Cassa, riguardante, in particolare:
  - a) la gestione e tenuta conto (art. 4, comma 5, n. 1), la gestione dei pagamenti mediante bonifico (art. 4, comma 5, n. 9), la riscossione di somme mediante bonifico (art. 4, comma 5, n. 2), che costituiscono i servizi base del presente affidamento (a seguire, anche «**Servizi Base**»);
  - b) le anticipazioni di cassa (art. 4, comma 5, n. 15), l'attivazione di strumenti di riscossione ulteriori rispetto al bonifico (art. 4, comma 5, nn. 3, 4, 5, 6, 7, 8), l'attivazione di strumenti di pagamento ulteriori rispetto al bonifico (art. 4, comma 5, nn. 10, 11, 12, 13), le aperture di credito per la realizzazione di progetti formativi (art. 4, comma 5, n. 14), l'amministrazione di titoli e valori (art. 4, comma 5, n. 16), aventi natura opzionale e che potranno essere discrezionalmente attivati da ciascun Istituto nel corso del periodo di durata del Servizio (a seguire, anche «**Servizi Opzionali**»).
2. Le caratteristiche tecniche del Servizio sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione, allegati al presente Disciplinare.
3. L'Appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, il servizio di cassa deve essere eseguito mediante l'ordinativo informatico locale (OIL), nel rispetto delle specifiche tecniche procedurali e delle regole di colloquio definite nell'Allegato Tecnico sul formato dei flussi di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l'"Aggiornamento dello standard OIL" e, pertanto, non risulta possibile affidare il servizio a due o più operatori economici in quanto, in tale fattispecie, si dovrebbero apportare delle modifiche alle modalità di trasmissione dei flussi informativi fra il Gestore, l'Istituzione Scolastica e Banca d'Italia.

In ogni caso, tenuto conto che il servizio oggetto dell'affidamento risulta essere altamente standardizzato e che tutti gli operatori economici operanti nel mercato di riferimento sono in grado di offrirlo alle medesime condizioni, la scelta di non suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali garantisce la salvaguardia della concorrenzialità dell'affidamento e al contempo persegue la necessità di preservare la qualità dei servizi offerti.
4. Le caratteristiche tecniche del Servizio e le prestazioni delle Parti sono dettagliatamente disciplinate nel Capitolato e nello Schema di Convenzione di Cassa, allegati al presente Disciplinare.
5. Il Servizio sarà affidato mediante il ricorso ad una procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del Codice, con applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 93 del Codice, in quanto il servizio di cassa sul piano tecnico-merceologico si configura come servizio standardizzato, che, nell'ambito del Capitolato Tecnico e dello Schema di Convenzione di Cassa, è stato dettagliatamente descritto quanto alle

condizioni tecnico-prestazionali di affidamento, individuate sulla base degli elementi ordinariamente rinvenibili nel mercato di riferimento.

6. I volumi di Servizio complessivamente associati al Contratto hanno valore meramente presuntivo, e sono stati determinati sulla base di calcoli a consuntivo e di proiezioni statistiche a preventivo. I predetti volumi potrebbero subire delle oscillazioni al ribasso anche di significativa entità, allo stato non prevedibili.
7. La Convenzione sarà stipulata, secondo il *form* di cui all'allegato *sub 6*, entro il 14/06/2024 ed avrà una durata massima di 48 mesi a partire dal 01/07/2024.
8. Ai fini della stipula, la Convenzione sarà trasmessa all'Appaltatore tramite posta raccomandata o Posta Elettronica Certificata (PEC), debitamente sottoscritta. Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, l'Appaltatore dovrà restituirla al mittente, con le medesime modalità, debitamente sottoscritta per accettazione.
9. Il Servizio di Cassa dovrà essere gestito tramite l'applicazione dell'Ordinativo Informatico Locale (OIL), come meglio precisato nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione.
10. Il Gestore mette a disposizione dell'Istituto tutti gli sportelli dislocati sul territorio nazionale al fine di garantire la circolarità delle operazioni in incasso e pagamento presso uno qualsiasi degli stessi.
11. Il luogo di svolgimento del Servizio è CUNARDO - *codice NUTS: ITC41*
12. Durante il periodo di efficacia, le relative Convenzioni potranno essere modificate senza necessità di indire una nuova procedura di affidamento nei casi di cui all'art. 120 del Codice e nel rispetto dei limiti previsti dal medesimo articolo.
13. Ai sensi dell'art. 120, del Codice, la Stazione Appaltante e/o l'Istituto Convenzionato, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo delle relative Convenzioni, potrà imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nella Convenzione. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
14. Tutte le comunicazioni dovranno essere inviate via *e-mail*, mediante un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata del Concorrente (solo per i Concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante indirizzo di posta elettronica), all'indirizzo di cui all'art. 2 del presente Disciplinare.
15. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
16. In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

17. In caso di consorzi di cui all'art. 68 del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.
18. In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'Offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

#### **Art. 4 (Importi a base di gara e valore dell'Appalto)**

1. L'importo onnicomprensivo a base di gara è di € **4.500,00 (quattromilacinquecento/00)**, IVA inclusa, **per l'intero quadriennio**.
2. Il valore a base di gara è stato oggetto di determinazione presuntiva, non essendo possibile prevedere a priori l'effettiva entità di utilizzo delle Convenzioni.
3. La remunerazione avverrà:
  - **a canone**, in base al prezzo offerto, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 1, 10, 11, 16 della tabella di cui al successivo comma 5;
  - **a misura**, secondo le effettive esigenze di fabbisogno e i relativi consumi, ai prezzi e tassi unitari per i servizi risultanti dall'offerta economica, per quanto concerne le attività di cui ai nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, della tabella di cui al successivo comma 5;
  - **a percentuale**, in base alle condizioni definite per le attività di cui ai nn. 14, 15, della tabella di cui al successivo comma 5, contenuta nello Schema di Offerta Economica allegato al presente Disciplinare di Gara.
4. L'Appalto sarà aggiudicato in base al prezzo più basso

#### **Art. 5 (Durata della Convenzione di Cassa)**

1. La Convenzione sarà stipulata, secondo il *form* di cui all'allegato *sub* 6, entro il 18/12/2024 ed avrà una durata massima di 48 mesi a partire dal 01/01/2025, **salvo risoluzione anticipata per dimensionamento scolastico**. Questo Istituto, infatti è in attesa dell'esito delle attività connesse all'organizzazione della rete scolastica ed alla definizione dell'offerta formativa, per l'anno scolastico 2025/2026, come da deliberazione n° XII / 2784 Seduta del 15/07/2024 della Regione Lombardia.
2. La Stazione Appaltante si riserva, in via del tutto eventuale e opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la durata della Convenzione in corso di esecuzione, nella misura massima di 6 (sei) mesi e per massimo 2 (due) volte e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.
3. L'opzione di cui al precedente comma sarà attuata e formalizzata mediante uno o più atti aggiuntivi alla Convenzione già sottoscritta dalla Stazione Appaltante. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto

all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più favorevoli per la Stazione Appaltante.

#### **Art. 6 (Operatori Economici)**

1. Sono ammessi alla partecipazione alla procedura tutti i soggetti previsti dall'art. 65 del Codice, iscritti al Registro delle Imprese per le attività oggetto di affidamento.
2. Sono altresì ammessi a partecipare alla procedura gli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall'Italia, alle condizioni previste dall'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e dalle relative disposizioni di settore, purché autorizzati ai sensi di legge alla prestazione dell'attività bancaria in Italia.
3. Non sono ammessi a partecipare gli Operatori che si trovino, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'art. 94, 95, 96, 98 e 99 del Codice o di cui alle ulteriori disposizioni normative che precludono soggettivamente gli affidamenti pubblici. Ove ricorrano tali situazioni, l'Istituto potrà escludere gli Operatori in qualunque momento della procedura.
4. Si precisa che:
  - relativamente alle condanne, l'esclusione non opera se il reato è stato depenalizzato ovvero se è intervenuta la riabilitazione ovvero se il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;
  - se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria dell'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 del Codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna;
  - l'Operatore Economico che si trovi in una delle situazioni citate dal Codice, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, sarà ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la Stazione Appaltante riterrà che le misure di cui al precedente periodo siano sufficienti, l'Operatore Economico non sarà escluso dalla presente procedura. L'Operatore Economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai precedenti periodi nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza;
  - relativamente ai motivi di esclusione di cui all'art. 94, comma 4, del Codice, l'esclusione non opera quando l'Operatore abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo

vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle Offerte;

- le cause di esclusione previste dall'art. 94 del Codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in l. 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento;
  - in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne darà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione ai sensi dell'art. 94, comma 5, del Codice;
  - non sono ammessi altresì alla presente procedura gli Operatori che abbiano fornito la documentazione di cui all'articolo 77 del Codice o che abbiano altrimenti partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto, qualora non sia stato in alcun modo possibile garantire il rispetto del principio della parità di trattamento. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione dei soggetti che si trovino nella condizione di cui al precedente periodo, la Stazione Appaltante inviterà, entro un termine non superiore a dieci giorni solari, i suddetti Operatori a provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'Appalto non costituisce causa di alterazione della concorrenza.
5. Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, possono partecipare alla presente procedura su autorizzazione del giudice delegato, come previsto dall'art. 124, del Codice.
6. Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto sopra sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. Ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs. n. 39/2013, ai fini dell'applicazione dei divieti di cui ai precedenti periodi, devono considerarsi dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 medesimo, ivi compresi i soggetti esterni con i quali le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici o gli enti privati in controllo pubblico abbiano stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

7. E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di Operatori Economici, o aggregazione di imprese di rete, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di Operatori Economici.
8. E' fatto divieto al Concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare Offerta, per la gara medesima, in forma singola o associata.
9. I consorzi di cui all'articolo 65, del Codice, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di violazione saranno **esclusi** dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. In caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 65, troveranno altresì applicazione le disposizioni contenute all'art. 47 del Codice.
10. Nel caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione, fatto salvo il caso in cui il soggetto designato non sia anch'esso un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c). In tal caso anche quest'ultimo è tenuto a indicare in gara il consorziato esecutore per cui concorre.
11. E' consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) ed e), del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli Operatori Economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di Operatori Economici e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
12. Salvo quanto previsto dall'art. 119 del Codice, in materia di subappalto, è vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione. Salvo quanto disposto all'art. 68, commi 17, 18 e 19, del Codice, in fase di gara e in corso di esecuzione, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei soggetti di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d) ed e), rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
13. È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 68, del Codice, o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) di designare, ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

14. I Concorrenti di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), e) e g) del Codice concorrono necessariamente per tutte le proprie raggruppate/consorziate.
15. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 65, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
  - a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
  - c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
16. Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
17. Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.
18. Ai fini di cui al precedente comma, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

19. Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
20. Sono ammesse le modifiche soggettive di cui all'art. 68, commi 17, 18, 19, 19-bis, 19-ter del Codice, nonché quelle previste dal presente articolo.

#### **Art. 7 (Criteri di selezione)**

1. I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nel presente articolo. Ai sensi dell'art. 70 del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente Disciplinare. In particolare, ai fini dell'affidamento, i Concorrenti, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, dovranno essere iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara e dovranno possedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del D.Lgs n. 385/1993, ovvero apposita autorizzazione legislativa equipollente. Il cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, dovrà provare di essere iscritto, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI al Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, ovvero con le altre modalità previste dall'art. 100, comma 3, del Codice.
2. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. 65 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice, i requisiti di cui al comma 1, dovranno essere posseduti da:
  - ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorzianti o GEIE;
  - ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
3. Con riferimento ai soggetti di cui all'art. art. 65 comma 2, lett. b) e c) del Codice, i requisiti di cui al comma 1 dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

#### **Art. 8 (Disciplina del soccorso istruttorio)**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 del Codice, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda potranno essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente articolo.
2. In particolare, **in caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE**, con esclusione di quelle afferenti all'Offerta Economica, la Stazione Appaltante assegna al

concorrente un termine congruo, **non superiore a 5 (cinque) giorni solari**, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

3. Ove il Concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.
4. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è **escluso** dalla gara.
5. L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta.

Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
  - l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
  - la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, è sanabile, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
  - la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del Servizio ai sensi dell'art. 68, comma 4, del Codice) è sanabile.
6. Costituiscono **irregolarità essenziali non sanabili** le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.
  7. Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 101 del Codice è facoltà della Stazione Appaltante invitare, se necessario, i Concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

#### **Art. 9 (Modalità di presentazione delle Offerte)**

1. L'Offerta dovrà essere redatta in lingua italiana, in conformità alla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti, e sarà vincolante per l'Offerente per il termine di 180 (centottanta) giorni solari dalla data ultima fissata per la scadenza del termine di presentazione delle Offerte. Ai sensi dell'art. 17, del Codice, l'Istituto si riserva la facoltà di chiedere agli Offerenti il differimento di detto termine sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del Concorrente alla partecipazione alla gara.

2. Nel caso in cui l'Offerta o i documenti a corredo dell'Offerta siano redatti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.
3. L'Offerta, se presentata in modalità cartacea, dovrà consistere in un unico plico, chiuso, non trasparente, sigillato con ceralacca o equivalente sistema, controfirmato sui lembi di chiusura e recante all'esterno la dicitura: «**NON APRIRE – Offerta per la procedura aperta relativa al Servizio di cassa a favore dell'ISTITUTO COMPRENSIVO "VACCAROSI" DI CUNARDO**», – **CIG B142AB9B7F – Scadenza offerte 03/12/2024**» oltre alla denominazione dell'Offerente, codice fiscale e indirizzo PEC per le comunicazioni.
4. Nel caso di Operatori plurisoggettivi, già costituiti o da costituirsi, vanno riportate sul Plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti.
5. Il suddetto plico dovrà pervenire, **entro il termine perentorio delle ore 12:00 del tre dicembre 2024** al seguente indirizzo:

Via Vaccarossi n. 26 – 21035 CUNARDO (VA)

6. Il Plico di Offerta potrà essere consegnato, entro e non oltre il termine predetto a mezzo PEC, firmata digitalmente e con file criptato al seguente indirizzo **vaic823002@pec.istruzione.it**, indicando nell'oggetto della mail la dicitura "*Offerta per l'affidamento del servizio di Cassa in Convenzione quadriennio 01/01/2025 – 31/12/2028*". **Il codice di sblocco del file criptato dovrà essere trasmesso, sempre tramite posta elettronica certificata, al medesimo indirizzo il giorno 03/12/2024 tra le ore 12:30-13:30.**
7. In alternativa, il Plico dell'Offerta potrà essere consegnato mediante raccomandata A/R, agenzia di recapito autorizzata o a mano. In caso di consegna a mano, verrà rilasciata apposita ricevuta con l'indicazione dell'ora e della data di consegna, nelle giornate non festive dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.
8. Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 70 del Codice.
9. Il recapito dei plichi, indipendentemente dalla modalità utilizzata, sarà incombente a esclusivo rischio del mittente, il quale non potrà sollevare eccezione alcuna ove, per qualsiasi motivo, i plichi non dovessero pervenire in tempo utile.
10. Ai fini del rispetto dei termini sopra indicati, farà fede esclusivamente il contrassegno elettronico apposto dalla Stazione Appaltante in sede di protocollazione dell'Offerta.
11. Con le stesse modalità e formalità sopra descritte e purché entro i termini di scadenza per la presentazione delle Offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono far pervenire eventuali sostituzioni al Plico già presentato. Non saranno ammesse né integrazioni al Plico recapitato, né integrazioni o sostituzioni delle

single buste presenti all'interno del plico medesimo, essendo possibile per il concorrente richiedere esclusivamente la sostituzione del plico già consegnato con altro plico.

12. Il Plico di Offerta dovrà contenere al proprio interno le seguenti buste/cartelle ZIP, a loro volta chiuse, non trasparenti, sigillate e controfirmate, recanti la denominazione dell'Offerente, l'indicazione dell'oggetto dell'Appalto e le seguenti diciture:

**i. Busta A – Documentazione Amministrativa**

**ii. Busta B - Offerta Economica**

13. La **Busta "A" (Documentazione Amministrativa)** dovrà contenere i documenti e le dichiarazioni di seguito indicate:

- a) una **dichiarazione sostitutiva del Concorrente**, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nella quale il Concorrente attesti, *inter alia*, l'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice e di quelli ulteriori previste dalla legge e la sussistenza delle condizioni minime di affidamento richieste dalla *lex specialis*, fornisca le informazioni rilevanti richieste dalla Stazione Appaltante e le informazioni relative al possesso dei prescritti requisiti in capo agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'art. 104 del Codice, indichi l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e attesti la propria capacità, su richiesta e senza indugio, di fornire tali documenti, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente di cui all'allegato *sub 3*, al presente Disciplinare.

Si ricorda che, ai fini dell'attestazione di insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. l), dell'art. 94 del Codice, la relativa dichiarazione potrà essere resa dal legale rappresentante, per quanto a propria conoscenza, per conto dei seguenti soggetti, in via omnicomprensiva:

- per le imprese individuali: titolare e direttore tecnico;
- per le società in nome collettivo: soci e direttore tecnico;
- per le società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico;
- per gli altri tipi di società o consorzio:
  - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza, che, secondo quanto previsto dal Comunicato A.N.A.C. dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi nei seguenti soggetti:
    - membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e monistico (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Unico, amministratori delegati anche se titolari di una delega limitata a

determinate attività ma che per tali attività conferisca poteri di rappresentanza).

- membri del collegio sindacale nelle società con sistema di amministrazione tradizionale e ai membri del comitato per il controllo sulla gestione nelle società con sistema di amministrazione monistico;
- membri del consiglio di gestione e ai membri del consiglio di sorveglianza, nelle società con sistema di amministrazione dualistico.
- soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, che, secondo quanto previsto dal Comunicato ANAC dell'8 novembre 2017, sono da individuarsi in quei soggetti che, benché non siano membri degli organi sociali di amministrazione e controllo, risultino muniti di poteri di rappresentanza, di direzione (*i.e.*, dipendenti o professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa) o di controllo (*i.e.*, revisore contabile e l'Organismo di Vigilanza di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2001 cui sia affidato il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati). In caso di affidamento del controllo contabile a una società di revisione, le verifiche non devono essere condotte sui membri degli organi sociali della società di revisione;
- direttore tecnico, socio unico persona fisica, socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Si ricorda inoltre che, la dichiarazione relativa alle cause ostative di cui al comma 1 dell'art. 94 del Codice va resa anche per i soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, ferma restando la possibilità di dimostrare la completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Anche in tal caso il legale rappresentante potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 47, comma 2 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto a propria conoscenza, il possesso dei requisiti richiesti in capo ai predetti soggetti in via omnicomprensiva.

In caso di cessione di azienda, incorporazione o fusione realizzatasi nell'ultimo anno, la dichiarazione di cui al periodo che precede deve essere resa anche con riferimento agli esponenti della società cedente, incorporata o fusa.

Nell'ambito della dichiarazione sostitutiva dovranno essere in ogni caso indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui ai tre periodi che precedono, ovvero la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'Offerta. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato *sub* 3 al presente Disciplinare

Sarà comunque onere dell'Offerente, qualora il Legale rappresentante non dichiarerà, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza delle cause ostative di cui ai commi 1, 2 e 5 lett. D), dell'art. 94 del Codice, produrre le relative dichiarazioni sottoscritte da ciascuno dei singoli esponenti sopra indicati.

Resta fermo quanto previsto al precedente art. 6, comma 4, del presente Disciplinare di Gara.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale devono indicare nella dichiarazione sostitutiva, da predisporre preferibilmente secondo il modello dell'allegato *sub* 3, i riferimenti all'autorizzazione del giudice delegato.

La dichiarazione sostitutiva dovrà contenere altresì:

- le informazioni rilevanti richieste nel presente Disciplinare;
- le informazioni sui requisiti generali di cui all'art. 94 del Codice e sui requisiti speciali, relative agli eventuali soggetti di cui l'Operatore Economico si avvale ai sensi dell'articolo 104;
- l'indicazione dell'autorità pubblica o del terzo responsabile al rilascio dei documenti complementari;
- apposita dichiarazione, relativa alla capacità, per l'Operatore, di fornire i documenti complementari indicati al successivo art. 14, su richiesta e senza indugio.

La dichiarazione sostitutiva del Concorrente dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato *sub* 3 al presente Disciplinare di Gara, da intendersi parte integrante del Disciplinare stesso.

In alternativa alla dichiarazione sostitutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (UE) 2016/7 del 5 gennaio 2016, e allegato al medesimo regolamento (reperibile sul sito <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0007>), integrato sulla base delle Linee Guida 18 luglio 2016, n. 3, adottate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e da compilarsi anche alla luce delle indicazioni fornite dall'ANAC con il Comunicato del Presidente dell'8 novembre 2017.

Ai fini di cui al periodo che precede, il DGUE, ai sensi dell'art. 91, comma 1, del Codice, dovrà essere prodotto, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.

I Concorrenti potranno altresì riutilizzare una dichiarazione sostitutiva o DGUE già utilizzati in

una procedura precedente, purché producano apposita dichiarazione sostitutiva a conferma della validità delle informazioni ivi contenute.

In caso di libera compilazione a cura dell'Operatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **la dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 3 al presente Disciplinare di Gara.**

La dichiarazione sostitutiva e/o il DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il Concorrente. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del D.P.R. n. 445/2000, del titolo abilitativo.

Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno della "Busta A - Documentazione Amministrativa" dovrà essere inserita **copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.**

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari, costituiti o costituendi, la dichiarazione sostitutiva dovrà essere resa da ciascun Operatore Economico raggruppato o consorziato.

**b)** nel solo caso di ricorso al **subappalto**, la seguente documentazione:

**i.** **la dichiarazione di subappalto**, resa dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto abilitato ad impegnare l'Operatore, nella quale l'Offerente:

- **indichi le prestazioni che intende eventualmente subappaltare** ai sensi dell'art. 119 del Codice, nei limiti del **30%** (trenta per cento) dell'importo contrattuale massimo subappaltabile;
- **indichi una terna di nominativi di subappaltatori**, ai sensi dell'art. 119 del Codice. Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato *sub 3* al presente Disciplinare;
- **dichiari, per quanto a propria conoscenza, l'insussistenza dei motivi di esclusione** di cui all'art. 94 del Codice in capo ai subappaltatori indicati.

Detta dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato *sub 3* al presente Disciplinare;

**ii.** **le dichiarazioni sostitutive**, rese ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 **dai subappaltatori indicati nella terna**, relative all'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, secondo quanto previsto nello schema di dichiarazione sostitutiva dei subappaltatori di cui all'allegato *sub 4*, al presente Disciplinare.

In alternativa alle dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori ai sensi e per gli effetti

dell'art. 91 del Codice, la Stazione Appaltante accetterà appositi DGUE dei subappaltatori (compilati esclusivamente nella parte II, lett. A e B, e III).

In caso di libera compilazione a cura del subappaltatore e/o in caso di presentazione del DGUE, **le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno comunque contenere, tutte le dichiarazioni e gli elementi riportati nel form allegato sub 4 al presente Disciplinare di Gara.**

Il DGUE, ai sensi dell'art. 91, del Codice, dovrà essere prodotto, nell'ambito della "Busta A – Documentazione Amministrativa", esclusivamente in formato elettronico, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 13 novembre 2014, anche alla luce delle indicazioni fornite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Comunicato del 30 marzo 2018.

Le dichiarazioni sostitutive e/o i DGUE dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante o dal soggetto comunque abilitato ad impegnare il subappaltatore. In caso di sottoscrizione ad opera di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nella Busta "A" anche copia del titolo abilitativo.

iii. copia di un **documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore le dichiarazioni sostitutive dei subappaltatori**, in corso di validità;

iv. **il PASSOE dell'impresa subappaltatrice.**

c) il documento attestante l'attribuzione del "**PassOE**", quale rilasciato dall'ANAC ai fini dell'utilizzo del sistema *AVCpass*, così come dettagliatamente previsto all'art. 10 del presente Disciplinare di Gara. In caso di mancata presentazione di tale documento, legata a difficoltà nell'utilizzo del sistema *AVCpass*, la Stazione Appaltante potrà provvedere, in corso di procedura, con apposita comunicazione, ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione sul predetto sistema e per la conseguente trasmissione del *PassOE*;

d) dichiarazione resa dal Concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in segno di accettazione, senza riserva alcuna, delle condizioni e prescrizioni tutte risultanti dalla *lex specialis*. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente allegato *sub 3* al presente Disciplinare di Gara.

Per i Concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i Concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

**I documenti contenuti nella "Busta A - Documentazione Amministrativa" non potranno fare alcun riferimento all'Offerta Economica, a pena di esclusione.**

14. La "**Busta B – Offerta Economica**" dovrà contenere, **a pena di esclusione:**

- **l'indicazione dell'Offerta Economica**, redatta in bollo preferibilmente sulla base dello schema di Offerta Economica allegata *sub 5* al presente Disciplinare. In caso di libera compilazione a cura

dell'Operatore economico, l'Offerta Economica dovrà comunque contenere tutti gli elementi riportati nei predetti *form*;

- copia di un **documento di identità** di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.

Nell'ambito dell'Offerta Economica dovrà essere indicato:

- i prezzi unitari al netto dell'IVA, i tassi offerti per i singoli servizi, le percentuali sull'importo delle singole transazioni, le valute su incassi e il termine di ammissibilità pagamento dei mandati, previsti come indicato nello Schema di offerta economica allegato *sub 5*;
- costi aziendali concernenti l'adempimento dell'Operatore alle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'art. 95, del D.Lgs. 36/2023, che dovranno risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'Appalto;
- costi dell'Operatore relativi alla manodopera, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

I valori offerti, al netto dell'IVA, dovranno essere indicati sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza fra il valore indicato in cifre e quello in lettere, sarà ritenuta valida l'Offerta in lettere.

In caso di indicazione di valori recanti un numero di cifre decimali dopo la virgola superiore a tre, saranno considerate esclusivamente le prime tre cifre decimali, senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno escluse le offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 70 del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche.

Saranno altresì escluse, in quanto considerate inammissibili ai sensi dell'art. 70 del Codice, le Offerte rispetto alle quali la commissione giudicatrice ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o che ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

L'Offerta Economica non potrà presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte a margine dall'Offerente, lasciando in evidenza gli elementi oggetto di correzione.

La Dichiarazione di Offerta Economica dovrà essere sottoscritta a margine di ogni foglio per sigla, e in calce con firma, per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'Offerente o dal soggetto comunque giuridicamente abilitato a impegnare l'Offerente stesso. In caso di sottoscrizione dell'Offerta Economica a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, qualora non già prodotta nell'ambito della "Busta A", dovrà essere prodotta nella "Busta B" anche copia della fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore.

L'Offerta economica dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**.

**Art. 10 (Disposizioni per la partecipazione di raggruppamenti temporanei di Operatori Economici, consorzi, GEIE e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete)**

1. Con riferimento alla "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
  - nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE **non ancora costituiti**, come definiti all'art. 65 del Codice, in combinato disposto con le disposizioni dell'art. 68 del medesimo Codice, valgono le seguenti regole speciali:
    - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell'art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **da ogni componente del raggruppamento/ consorzio ordinario/GEIE**;
    - nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà sussistere apposita dichiarazione, sottoscritta dai legali rappresentanti (o da soggetti abilitati a impegnare i rispettivi enti) di tutti i soggetti partecipanti al costituendo raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE. Tale dichiarazione dovrà contenere **l'espresso impegno**, in caso di aggiudicazione, **a costituirsi giuridicamente** in tale forma, con indicazione esplicita del soggetto capofila, e a conformarsi alla disciplina di cui all'art. 68 del Codice. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato *sub 3* al presente Disciplinare;
    - nella "Busta A – Documentazione Amministrativa" dovrà altresì sussistere un'apposita **dichiarazione**, sottoscritta dai rappresentanti legali delle società raggruppati e/o aderenti al consorzio/GEIE (o da soggetti comunque giuridicamente abilitati a impegnare i rispettivi enti). Da tale dichiarazione, ai sensi dell'art. 68 del Codice, dovrà risultare la **specificazione delle parti del Servizio** che saranno eseguite dalle singole imprese. Tale dichiarazione è già contenuta nel *form* di dichiarazione sostitutiva del Concorrente, allegato *sub 3* al presente Disciplinare.
  - nel caso di Offerta presentata da un raggruppamento/consorzio/GEIE **già costituito**, valgono le medesime regole sopra poste con riferimento ai raggruppamenti e ai consorzi non ancora costituiti, con la seguente eccezione:
    - in luogo dell'attestazione circa l'impegno a costituirsi in raggruppamento/consorzio/GEIE, nell'ambito della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**", dovrà essere prodotta copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata/ atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

- nel caso di Offerta presentata dai consorzi di cui all'art. 65 del Codice, valgono le seguenti regole speciali:
  - **il consorzio dovrà indicare in sede di Offerta per quale/i consorziato/i il consorzio medesimo concorre. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;**
  - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell'art. 11 dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e **dal consorzio e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti.**
- nel caso di Offerta presentata da aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, valgono le seguenti regole speciali:
  - la o le Dichiarazione/i Sostitutiva/e e/o il DGUE, di cui alla lettera a) del precedente comma 15 dell'art. 11, dovrà/dovranno essere presentata/e, sottoscritta/e:
    - a) ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica;**
    - b) ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;**
    - c) dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara, **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria.**
  - se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
    - a) copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
    - b) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;

- c) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- o se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dovranno essere prodotte:
  - a) copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
  - b) dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- o se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo, dovranno essere prodotte:
  - a) **in caso di RTI costituito:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005;
  - b) **in caso di RTI costituendo:** copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

- a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
  - le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
2. La documentazione amministrativa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'**Offerente o da soggetto giuridicamente abilitato** a impegnare l'Offerente medesimo. In caso di sottoscrizione a mezzo di soggetto diverso dal legale rappresentante, dovrà essere prodotta nell'ambito della Busta "A" anche copia fotostatica conforme all'originale, da rendersi con le modalità di cui all'art. 19, del d.P.R. 445/2000, della **fonte dei poteri del soggetto sottoscrittore**. Resta in ogni caso fermo l'obbligo di dichiarare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 94 del Codice, per conto di ciascuno dei soggetti indicati al precedente art. 11, comma 15, lettera a), con riferimento ad ogni singolo Operatore associato, consorziato o aggregato.
3. Ai fini della validità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, all'interno della "**Busta A – Documentazione Amministrativa**" dovrà essere inserita copia di un documento di identità di ciascun soggetto sottoscrittore, in corso di validità.
4. Con riferimento alla "**Busta B - Offerta Economica**", in caso di Operatori plurisoggettivi valgono le seguenti disposizioni:
- in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/ GEIE **non ancora costituiti**, tutti i documenti componenti l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dai legali rappresentanti di tutti gli Operatori Economici raggruppati o aderenti al consorzio/GEIE, o dai soggetti giuridicamente abilitati ad impegnare i rispettivi enti;
  - in caso di raggruppamenti/consorzi ordinari/GEIE **già costituiti**, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica potranno essere sottoscritti dal legale rappresentante della mandataria, o da soggetto comunque giuridicamente abilitato ad impegnare la medesima mandataria;
  - in caso di consorzi di cui all'art. 65 del Codice, tutti i documenti che compongono l'Offerta Economica dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il Concorrente nella presente procedura;
  - in caso di aggregazioni di imprese di rete, tutti i documenti componenti l'Offerta economica dovranno essere sottoscritti con le modalità indicate al comma 1, punto IV, del presente articolo.

**Art. 11 (Modalità di valutazione delle Offerte)**

1. L'Appalto sarà aggiudicato mediante il criterio selettivo del **minor prezzo**, ai sensi dell'art. 107, del D.lgs. 36/2023.
2. L'Istituto si riserva il diritto:
  - di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea o congrua;
  - di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché la stessa risulti valida e congrua a sua discrezione;
  - di sospendere, reindire o non aggiudicare la gara, qualora sussistano o intervengano gravi motivi di interesse pubblico. Nulla sarà dovuto ai concorrenti al verificarsi di tale evenienza.
3. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle Offerte, non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle Offerte.

**Art. 12 (Svolgimento della procedura di gara)**

1. Le operazioni di gara si svolgeranno presso la sede dell'Istituto in Via Vaccarossi, 26 – 21035 Cunardo (VA). Alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un rappresentante dell'Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditor.
2. La valutazione delle Offerte pervenute sarà svolta dall'Istituto sulla base del minor prezzo pertanto non vi è l'obbligo di costituzione della commissione di gara.
3. Delle operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all'esito della medesima.

**APERTURA BUSTA A**

4. Il seggio di gara provvederà, in seduta pubblica, all'apertura delle sole Offerte pervenute in tempo utile, secondo il loro ordine cronologico di invio risultante dal contrassegno elettronico assegnato in sede di protocollazione dell'Offerta.
5. La seduta pubblica relativa all'apertura dei Plichi di Offerta e delle "Buste A - Documentazione Amministrativa" si terrà in data **03/12/2024, alle ore 13:00**. La pubblicazione del presente Disciplinare deve intendersi come invito ai Concorrenti a presenziare a tale seduta pubblica.

6. In tale seduta, in base all'ordine cronologico di cui al precedente comma 3, verrà esaminata la regolarità formale dei Plichi stessi e quella delle Buste e, previa apertura delle "Buste A - Documentazione Amministrativa", la corrispondenza della documentazione amministrativa ivi contenuta rispetto alle prescrizioni del Codice, del Bando di Gara, del presente Disciplinare e della normativa comunque applicabile.
7. La Stazione Appaltante potrà richiedere eventuali integrazioni alla documentazione con le forme e le modalità previste dal precedente art. 8 del presente Disciplinare di Gara.

#### **APERTURA BUSTA B**

8. Nella medesima seduta, procederà, in seduta pubblica, all'apertura delle "Buste B - Offerta Economica", alla lettura dei valori offerti in lettere e alla successiva formazione della graduatoria provvisoria
9. Nel caso in cui le Offerte di due o più Concorrenti ottengano lo stesso valore complessivo, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

#### **SUB PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'ANOMALIA DELLE OFFERTE**

10. Formata la graduatoria provvisoria il RUP, darà corso alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, nei casi e con il procedimento previsto dall'art. 110 del Codice.

In caso di avvio del procedimento di verifica di eventuali offerte anormalmente basse *ex art. 110* del Codice, il seggio ne dà comunicazione ai Concorrenti in seduta pubblica. La congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata. A tal fine, in data da comunicarsi a tutti i concorrenti ammessi alla gara, il RUP, avvalendosi se necessario del seggio di gara, procede al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi di calcolo dell'anomalia previsti dall'art. 110, del Codice.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

11. Ai sensi dell'art. 110, del Codice, la Stazione Appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
12. Si procede a verificare la prima migliore Offerta anormalmente bassa. Qualora tale Offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive Offerte, fino ad individuare la migliore Offerta ritenuta non anomala. È facoltà della Stazione Appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le Offerte anormalmente basse.
13. Il RUP richiede per iscritto al Concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'Offerta ritenute anomale.
14. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
15. Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, dal seggio di gara, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'Offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

## **PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

16. All'esito del procedimento di verifica dell'anomalia, il seggio di gara, di intesa con il RUP, dichiara, in seduta pubblica, l'anomalia delle Offerte che, ai sensi degli articoli 54 e 110 del Codice, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni sono risultate, nel complesso, non congrue e formula la proposta di aggiudicazione in favore della migliore Offerta risultata congrua.
17. In ogni caso, ai sensi dell'art. 108 del Codice, la Stazione Appaltante, prima dell'aggiudicazione, procederà, laddove non effettuato in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare che i costi della manodopera indicati dall'aggiudicatario nella propria offerta economica rispettino quanto previsto all'articolo 110 del Codice.

## **DOCUMENTI COMPLEMENTARI**

18. L'Istituto potrà chiedere agli Offerenti, in qualsiasi momento nel corso della presente procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura medesima.
19. Prima dell'aggiudicazione, l'Istituto richiederà all'Offerente cui ha deciso di aggiudicare l'Appalto di presentare documenti complementari aggiornati a comprova dell'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice e del rispetto dei criteri di selezione di cui al precedente art. 7. A tal fine l'Istituto potrà invitare gli Operatori a integrare i certificati richiesti.
20. Sempreché l'Istituto non sia già in possesso dei documenti complementari in corso di validità, il medesimo procederà alla predetta verifica attraverso il sistema *AVCpass*, salvo che nei casi di cui all'art. 5, comma 3, della Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema. In tali ipotesi la Stazione Appaltante avrà la facoltà di richiedere direttamente i documenti complementari all'Operatore.
21. L'Istituto potrà comunque acquisire d'ufficio ai sensi del D.P.R n. 445/2000 tutta la documentazione necessaria alla comprova dei requisiti di carattere generale e speciale, mediante richiesta alle Autorità competenti, anche alla luce delle indicazioni fornite dagli Operatori nella dichiarazione sostitutiva.
22. La documentazione a comprova dei requisiti fornita dagli Operatori dovrà essere prodotta in lingua italiana. In caso di documenti in lingua diversa da quella italiana, i medesimi dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale.

## **ESCLUSIONI E AMMISSIONI**

23. Ai sensi dell'art. 20 del Codice, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, sarà pubblicato e aggiornato sul sito [www.icscunardo.edu.it](http://www.icscunardo.edu.it), nella sezione Amministrazione Trasparente, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito delle valutazioni della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, nonché la sussistenza dei requisiti speciali. Entro il medesimo termine di due giorni, sarà dato avviso ai Concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del D.Lgs. n. 82/2005, recante il Codice

dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, del suddetto provvedimento, con indicazione dell'ufficio o del collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti.

24. Il suddetto provvedimento sarà altresì pubblicato con le modalità di cui all'art. 20 del Codice.

### **Art. 13 (Aggiudicazione)**

1. La Stazione Appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 17 del Codice, aggiudica l'Appalto. L'aggiudicazione verrà disposta dall'organo competente della Stazione Appaltante. La medesima è subordinata nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell'Aggiudicatario ai sensi dell'art. 17 del Codice, fermo restando quanto previsto al precedente art. 14, comma 25. In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione Appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La Stazione Appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
2. La stipulazione della Convenzione è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-bis e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.
3. Le informazioni relative alla procedura, ivi comprese quelle relative all'eventuale aggiudicazione e alle esclusioni, saranno fornite a cura della Stazione Appaltante con le modalità di cui all'art. 90 del Codice.
4. Sia nell'ipotesi di esclusione dalla gara di un Concorrente, che all'esaurimento della procedura, i plichi e le Buste contenenti le Offerte verranno conservati dall'Istituto nello stato in cui si trovano al momento dell'esclusione o esaurimento della procedura. Nel corso della procedura, la Stazione Appaltante adotterà idonee cautele di conservazione della documentazione di offerta, in maniera tale da garantirne la segretezza. La documentazione sarà conservata per almeno cinque anni a partire dalla data di aggiudicazione dell'Appalto, ovvero, in caso di controversie inerenti alla presente procedura, fino al passaggio in giudicato della relativa sentenza.
5. A conclusione dell'iter di aggiudicazione, la Stazione Appaltante inviterà l'Aggiudicatario a mezzo di raccomandata, fax o PEC, a produrre la documentazione di legge occorrente per la stipula della Convenzione.
6. Ai sensi dell'art. 94, del Codice, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, la Stazione Appaltante ne dà segnalazione all'Autorità Nazionale AntiCorruzione che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dell'Operatore dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto

fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

7. Sarà insindacabile diritto della Stazione Appaltante quello di non procedere all'aggiudicazione, qualora nessuna Offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto della Convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 108 del Codice.
8. La Stazione Appaltante potrà decidere di non aggiudicare l'Appalto all'Offerente che ha presentato l'Offerta economicamente più vantaggiosa, qualora abbia accertato che tale Offerta non soddisfa gli obblighi di cui all'art. 48 del Codice.

**Art. 14 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. L'Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*») e del decreto Legge 187 del 12/11/2010 («*Misure urgenti in materia di sicurezza*»), convertito con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n. 217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso la Rete di Scuole che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
2. In particolare, l'Appaltatore si obbliga:
  - a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell'ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
  - b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
  - c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
  - d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l'intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 3, comma 1 della legge n. 136/2010;
  - e. ad inserire o a procurare che sia inserito, nell'ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG);
  - f. a comunicare all'Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
  - g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche

contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.

3. Per quanto concerne la convenzione oggetto della presente procedura, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
  - a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa;
  - b. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento,00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
  - c. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un'esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
5. Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell'art. 60 del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
  - a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
  - b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

**Art. 15 (Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente Appalto e in quelli della filiera)**

1. In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l'Appaltatore:
  - a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, come declinati al comma 2 dell'articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
  - b. qualora si abbia notizia dell'inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'articolo precedente ed all'art. 3 della legge 136/2010, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;

- c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.

**Art. 16 (Trattamento dei dati personali e normativa relativa alla protezione dei dati)**

In relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si rinvia agli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016, («Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE - regolamento generale sulla protezione dei dati») e dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 («Codice in materia di Protezione dei Dati Personali»).

Si specifica che i dati forniti dai concorrenti, in occasione della partecipazione al presente procedimento ed all'eventuale successivo rapporto contrattuale, saranno trattati esclusivamente ai fini dello svolgimento dell'attività istituzionale di questo Istituto.

Tali dati sono richiesti in virtù di espressa disposizione di legge e regolamento.

Con l'invio dell'Offerta, i Concorrenti esprimono il consenso al trattamento dei dati personali forniti.

**Art. 17 (Legge regolatrice del rapporto e normativa in tema di contratti pubblici)**

1. Il rapporto di cui alla Convenzione sarà regolato dalla Legge Italiana.
2. L'Affidamento di cui alla presente procedura è inoltre subordinato all'integrale e assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 del Codice, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge, dal Bando di Gara, dal presente Disciplinare e dal Capitolato ai fini del legittimo affidamento delle prestazioni e della loro corretta e diligente esecuzione, in conformità allo Schema di Convenzioni e per tutta la durata del medesimo.
3. Si dà atto che, nel caso in cui si rilevi la necessità ed urgenza di assicurare l'acquisizione del Servizio, l'efficacia della Convenzione sarà subordinata al positivo accertamento del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'Appaltatore, quali previsti dall'art. 94 del Codice e dalla normativa di settore in tema di capacità generale a contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. L'Aggiudicatario dovrà comunicare immediatamente alla Stazione Appaltante - pena la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati e accertati prima della sottoscrizione della Convenzione, che valga a comportare il difetto sopravvenuto dei predetti requisiti.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, durante l'esecuzione della Convenzione, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo all'Appaltatore, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del rapporto contrattuale e ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle relative prestazioni.

6. Qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il medesimo rapporto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

#### **Art. 18 (Ulteriori prescrizioni)**

1. L'affidamento sarà altresì sottoposto alle seguenti condizioni:
  - a. il presente Disciplinare si inserisce nello svolgimento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, e delle relative disposizioni, nazionali e comunitarie, di carattere legislativo e regolamentare applicabili, ed è funzionale all'individuazione dell'offerta migliore per la prestazione dei Servizi di cui all'oggetto;
  - b. l'Aggiudicatario della presente procedura sarà tenuto al rispetto degli obblighi di condotta derivanti dal «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici», di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, come modificato ed integrato dal D.P.R. 13 giugno 2023, n. 81 (Pubblicato in G.U. 29 giugno 2023, n. 150)

#### **Art. 19 (Documenti allegati e chiarimenti sulla disciplina di Gara)**

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Disciplinare, si fa rinvio alle disposizioni di legge applicabili in materia di appalti pubblici.
2. Sono allegati al presente Disciplinare, e costituiscono parte integrante dello stesso:
  - All. 2 - **Capitolato;**
  - All. 3 - **Schema di dichiarazione sostitutiva del Concorrente;**
  - All. 4 - **Schema di dichiarazione sostitutiva del Subappaltatore;**
  - All. 5 - **Schema di Offerta Economica;**
  - All. 6 – **Schema di Convenzione di cassa**
3. La medesima documentazione può essere reperita sul sito Internet [www.icscunardo.edu.it](http://www.icscunardo.edu.it) nelle forme e nei termini di legge.
4. Le richieste di chiarimenti da parte dei Concorrenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana e pervenire all'Istituto all'attenzione del Responsabile del Procedimento, via mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata di cui all'art. 2. Le richieste di chiarimenti tempestive e le relative repliche saranno pubblicate in forma anonima, sul sito Internet [www.icscunardo.edu.it](http://www.icscunardo.edu.it). Le repliche in questione andranno ad esplicitare la *lex specialis* con effetto dalla data della loro pubblicazione sul sito, ai fini della partecipazione alla procedura.
5. Sarà onere dei Concorrenti esaminare il contenuto dei chiarimenti pubblicati, rimanendo l'Amministrazione dispensata da ogni obbligo di ulteriore comunicazione nei confronti degli stessi.
6. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.